GIUSTIZIA TRIBUTARIA

di CARLO CIMINIELLO

Nuovo processo critiche degli esperti

Il decreto legislativo n. 156/2015, emanato in attuazione della delega fiscale (L. 23/2014), ha apportato numerose e rilevanti modifiche al codice del processo tributario (L. 546/92).

LA PRASSI AMMINISTRATIVA - In merito alla parziale riforma del processo tributario, l'Agenzia delle Entrate ha redatto la circolare n. 38/E del 29/12/2015 affrontando in maniera analitica e compiuta le principali novità apportate, tra cui, ad esempio, rammentiamo: 1. l'estensione dell'ambito di applicazione della conciliazione al giudizio di appello e alle controversie soggette a reclamo/mediazione; 2. l'estensione dell'ambito di operatività del reclamo/mediazione alle controversie dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a quelle degli enti locali, degli agenti della riscossione nonché alle controversie catastali; 3. la rivisitazione della disciplina della tutela cautelare, che è stata estesa a tutte le fasi del processo, codificando in tal modo i principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità; 4. l'esecutività immediata delle sentenze non definitive concernenti i giudizi promossi avverso gli atti relativi alle operazioni catastali e di quelle, sempre non definitive, recanti condanna al pagamento di somme a favore dei contribuenti, eventualmente subordinato alla prestazione di idonea garanzia in caso di somme di importo superiore a 10.000 euro; 5. l'affidamento alla commissione tributaria, in composizione monocratica, della cognizione dei giudizi di ottemperanza instaurati per il pagamento di somme di importo non superiore a 20.000 euro e, in ogni caso, per il pagamento delle spese di giudizio; ecc..

Oltre alla analitica disamina delle novità, l'Agenzia delle Entrate ha tuttavia manifestato un'interpretazione piuttosto "restrittiva" nei confronti dei contribuenti in relazione ad alcune delle modifiche apportate. Così facendo ha attirato vibranti critiche da parte della dottrina più autorevole.

LE CRITICHE DELLA DOTTRINA - A tal proposito condividiamo le censure mosse dall'avv. Villani, uno dei promotori della riforma, che ci ha inviato puntuali osservazioni che in sintesi riportiamo, come ad esempio quelle relative all'istituto del reclamo/mediazione. Non è difatti condivisibile quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate in relazione al dies a quo della sospensione di 90 giorni dei termini per la costituzione in giudizio prevista dall'art. 17-bis. Posto che detto termine di sospensione va computato dalla data di notifica del ricorso con istanza all'ente impositore. L'Agenzia ha sostenuto che «se la notifica è effettuata a mezzo del servizio postale, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del ricorso da parte dell'ente destinatario, in analogia con quanto accade per la decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, alla luce del prevalente indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione».

Rammentiamo che il novellato art. 17-bis, comma 2, D.Lgs. n. 546 testualmente dispone «il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura» di reclamo/mediazione Ebbene, il Villani ha evidenziato l'erroneità dell'indicazione dell'Agenzia delle Entrate che rischia di far cadere in errore i contribuenti ed i loro difensori, obiettando che, come opportunamente precisato dalla Corte di Cassazione con la sent. n. 18121/2015, deve tenersi conto della data di spedizione e non di ricezione. In relazione alla percentuale di riduzione delle sanzioni per l'accertamento con adesione, l'Agenzia delle Entrate con il proprio documento di prassi fa erroneamente riferimento al 30%, mentre il giusto parametro è "ad un terzo" (art. 15, comma 1, D.Lgs. 218/97). Da non condividere inoltre la posizione dell'Agenzia sull'entrata in vigore degli art. 67-bis e 69 del D.Lgs. 546/92 il cui combinato disposto prevede l'immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente. Secondo il documento di prassi, per l'applicazione delle suddette norme «occorre far riferimento alle sentenze depositate a decorrere dal 1° giugno 2016». Tuttavia, trattandosi di norme processuali, le stesse hanno effetto per tutti i processi pendenti alla data del 1° giugno 2016, indipendentemente da quando siano state depositate le relative sentenze. In sostanza, contrariamente a quanto assunto dall'Agenzia, il contribuente può senz'altro –osserva ancora una volta il Villani-, alla data del 1° giugno 2016, far valere i citati articoli anche per le sentenze depositate prima di detta data.

CONCLUSIONI -In conclusione, il D.Lgs. n. 156/2015 ha parzialmente modificato il processo tributario anche con integrazioni da accogliere positivamente. In buona parte i provvedimenti adottati migliorano la qualità della difesa del contribuente consentendogli la possibilità di conciliare anche in grado di appello, di poter sospendere l'esecuzione della sentenza e persino dell'atto e, soprattutto, la possibilità di ottenere subito i rimborsi con il giudizio di ottemperanza anche in presenza di sentenza non passata in giudicato.

Per l'effettiva parità processuale tra contribuente e fisco, così come richiesto dalla nostra carta costituzionale, tuttavia bisognerà attendere ulteriori correttivi.In sintesi, de iure condendo, sarebbe ad esempio auspicabile che la gestione e l'organizzazione del processo tributario siano affidate ad un organo terzo ed imparziale (Presidenza del Consiglio dei Ministri o Ministero della Giustizia), sottraendola al Ministro dell'Economia e delle Finanze, per rispettare il principio della "terzietà dell'organo giudicante" (art. 10 comma 1, Legge delega n. 23 dell'11/03/2014).

Potrebbe inoltre apparire opportuno consentire –come auspicato dal Villani- la testimonianza nel processo tributario fornendo così al contribuente un utile strumento probatorio magari per contrastare/verificare le dichiarazioni raccolte dal Fisco in sede di ispezione fiscale e poste poi a base dell'attività accertativa.